

**STATUTO della
"Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea"**

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea", con sede in Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo, via Frova n. 10. La Fondazione potrà far uso delle denominazioni in forma abbreviata "Museo di Fotografia Contemporanea" e "Mufoco".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte.

La Fondazione, in particolare, promuove e diffonde, seguendo una logica educativa e attraverso strumenti pedagogici, la conoscenza della cultura dell'arte visiva fotografica contemporanea in tutte le sue manifestazioni, implicazioni ed interazioni con le altre forme di espressioni artistiche sia contemporanee che future.

La Fondazione, inoltre, reperisce, acquisisce e conserva fondi e materiali fotografici, che consentono di illustrare al pubblico, di ogni fascia di età e condizione personale e sociale, il valore del linguaggio fotografico.

La Fondazione promuove la creatività e la circolazione degli artisti anche attraverso l'attività di committenza idonea ad incrementare il patrimonio museale e bandendo concorsi.

La Fondazione intende porsi quale laboratorio di ricerca e di restauro del patrimonio fotografico/documentale, e quale luogo di incontro e di istituzione di corsi di formazione di studiosi, ricercatori, operatori della fotografia e della multimedialità, appartenenti alla comunità nazionale e a quella internazionale, e così favorire e sviluppare collaborazioni reciproche, integrazioni e sinergie.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o

comunque posseduti;

- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture teatrali, ricreative ed espositive;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art.2;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) istituire premi e borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- k) svolgere direttamente i servizi previsti dall'art.117 del D.Lgs.22gennaio 2004, n.42;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo di Dotazione costituito:

- a) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Partecipanti, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 5

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da

Sostenitori;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Collegio dei Partecipanti approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Collegio dei Partecipanti muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

Fondatori;

Partecipanti Istituzionali;

Sostenitori.

Articolo 8

Fondatori

Sono Fondatori il Comune di Cinisello Balsamo e la Città metropolitana di Milano.

Articolo 9

Partecipanti Istituzionali

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" le persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, collaborino attivamente, al pari dei Fondatori, alla realizzazione dei suoi scopi impegnandosi a contribuire al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle

forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Partecipanti.
La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.
I Partecipanti Istituzionali sono accettati con delibera inappellabile del Collegio dei Partecipanti adottata con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.
I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 10 **Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitore" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi nonché alla realizzazione di progetti speciali mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Collegio dei Partecipanti ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I Sostenitori sono accettati con delibera inappellabile del Collegio dei Partecipanti adottata con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11 **Membri esteri**

Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Partecipanti Istituzionali ovvero Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni estere.

Articolo 12 **Esclusione e recesso**

Il Collegio dei Partecipanti, su proposta del Presidente della Fondazione, in apposita riunione del Collegio stesso, decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto l'esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza degli aventi diritto al voto quella dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i

seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I partecipanti Istituzionali ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Collegio dei Partecipanti;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Revisore Unico.

Articolo 14

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto dai delegati di tutti i partecipanti alla Fondazione, siano essi Fondatori o Partecipanti Istituzionali, e si riunisce almeno due volte all'anno.

Presieduto dal Presidente della Fondazione, cui spetta il compito di convocarlo, il Collegio è validamente riunito ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Il Collegio dei Partecipanti approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- a) Stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- b) Stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale e di Sostenitore;
- c) Approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) Nominare il Revisore dei Conti;
- f) Deliberare eventuali modifiche statutarie;
- g) Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Collegio designa inoltre, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, un consigliere d'amministrazione espressione dei Sostenitori. In mancanza di Sostenitori, il Collegio designerà a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, un consigliere, il quale decadrà di diritto dall'incarico qualora in Collegio entrassero Sostenitori.

La partecipazione al Collegio dei Partecipanti è a titolo non oneroso per la Fondazione e non comporta pertanto alcun compenso, gettone di presenza o rimborso.

Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per

l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Le riunioni possono svolgersi anche a distanza mediante strumenti telematici, quali la conference call.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal Segretario.

Articolo 15

Quorum

Il Collegio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tra i quali deve esservi almeno uno tra i Fondatori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, ciascuno dei quali è computato in proporzione al contributo conferito nell'anno solare.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente devono essere assunte a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, tra i quali deve esservi almeno uno dei Fondatori, e con il 75% dei voti ponderati in proporzione al contributo conferito, nel corso del mandato, da ciascuno degli aventi diritto.

Il Collegio è costituito validamente, per la discussione degli argomenti di cui sopra, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, tra i quali almeno uno tra i Fondatori.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da 3 a 7, incluso il Presidente della Fondazione: il numero dei membri è stabilito dal Collegio dei Partecipanti.

I membri sono nominati dal Collegio dei Partecipanti su designazione di:

- almeno un membro della Città metropolitana di Milano in qualità di socio fondatore;
- almeno un membro del Comune di Cinisello Balsamo in qualità di socio fondatore;
- almeno un membro del Collegio dei Partecipanti in rappresentanza dei Partecipanti Istituzionali e dei Sostenitori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili. La carica viene svolta a titolo gratuito.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attività della Fondazione e comprovate capacità organizzative.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Collegio dei Partecipanti.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) Predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente

- all'approvazione del Collegio dei Partecipanti;
- b) Approvare, se necessario, il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;
 - c) Nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione, con le modalità di cui all'art. 17, e un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento;
 - d) Nominare il Direttore Generale, determinandone natura, compiti, compenso e durata dell'incarico;
 - e) Nominare, se ritenuto opportuno, un Direttore Scientifico, ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto, determinandone compenso e durata dell'incarico;
 - f) Accettare i Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori;
 - g) Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
 - h) Predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
 - i) Individuare, su proposta del Direttore Generale, gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
 - l) Istituire il Comitato Scientifico e procedere alla nomina dei relativi membri;
 - m) Procedere, su proposta del Direttore Generale, all'assunzione e al licenziamento del personale della Fondazione;
 - n) Istituire e regolare eventuali Comitati di Progetto.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, tra i quali almeno uno tra i Fondatori; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, tra i quali almeno uno dei Fondatori, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i membri designati dal Comune di Cinisello Balsamo.

Qualora il Presidente non sia eletto tra i componenti designati dal Comune di Cinisello Balsamo, l'elezione ha efficacia acquisito il parere favorevole del Comune di Cinisello Balsamo, da esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta elezione.

Il parere non espresso entro il termine indicato si intende favorevole.

Il Presidente della Fondazione opera a titolo gratuito ed ha la legale rappresentanza della Fondazione e svolge le funzioni di cui all'art. 2381 del c.c..

Promuove le attività della Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso d'assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Articolo 18

Revisore unico

Il Revisore unico, è nominato dal Collegio dei Partecipanti, previa presentazione di una candidatura da parte di ciascun socio fondatore ed una da parte dei partecipanti istituzionali e sostenitori.

Il Revisore deve essere iscritto al Registro dei revisori legali; egli in particolare:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione;
- c) verifica se il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- d) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio preventivo e sul rendiconto economico e finanziario;
- e) effettua verifiche di cassa.

Il revisore può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni anche individuali

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle deliberazioni del Revisore Unico.

Il Revisore Unico resta in carica per tre anni sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato una sola volta.

Articolo 19

Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, il quale resta in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Può essere riconfermato, previa verifica dei risultati.

Il Direttore Generale sui poteri previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Collegio dei Partecipanti della medesima.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- Provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Collegio dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore Generale può essere chiamato a svolgere la funzione di Segretario del Collegio dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Articolo 20

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di

riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione. Il Comitato scientifico resta in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

I componenti del Comitato Scientifico operano nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Essi non devono avere, per l'intera durata del mandato pena la decadenza, interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali, nel medesimo campo della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, salvo quanto previsto nell'art. 21 del presente Statuto, svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative, alle acquisizioni di opere o fondi fotografici finalizzati all'implementazione delle collezioni museali e ad ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio di Amministrazione per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Le delibere del Comitato sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico, salvo quanto previsto dall'art. 21, si riunisce su convocazione del Presidente ed è dal medesimo presieduto. Il Presidente può designare un Coordinatore del Comitato Scientifico.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del voto ponderato sulla base di 70 punti/voto in disponibilità del Comitato scientifico di cui 30 in disponibilità del Presidente e i restanti egualmente suddivisi tra gli altri componenti.

La partecipazione al Comitato Scientifico è a titolo gratuito e non comporta pertanto alcun compenso, gettone di presenza o rimborso.

Il Comitato si riunisce validamente purché siano rappresentati almeno sessanta punti/voto assegnati.

Le riunioni possono svolgersi anche a distanza mediante strumenti telematici, quali la conference call.

Il Direttore Generale può essere chiamato a svolgere la funzione di Segretario del Comitato Scientifico.

Articolo 21

Direttore Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo reputi opportuno, può nominare un Direttore Scientifico.

In tal caso il Direttore Scientifico avrà il compito di presiedere e coordinare i lavori del Comitato Scientifico, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, ai criteri di conservazione, implementazione e valorizzazione delle collezioni ed alle attività culturali ed artistiche della Fondazione, avvalendosi del parere consultivo del Comitato Scientifico, che lo coadiuva.

Il Direttore Scientifico nominato resta in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere confermato una sola volta.

Articolo 22
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Partecipanti assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, tra i quali deve esservi almeno uno dei Fondatori, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Eventuali beni mobili od immobili trasferiti a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di Enti Pubblici, in caso di scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti originari.

Articolo 23
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24
Norme transitorie

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

In ragione della partecipazione della Fondazione La Triennale di Milano tra i Partecipanti Istituzionali, il ruolo di Direttore Generale della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea sarà rivestito dal Direttore Generale della Fondazione La Triennale di Milano, secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del presente Statuto e, in ogni caso, sino alla partecipazione di La Triennale di Milano.

Firmato Siria Trezzi

Firmato Angelo Busani